

Circ. 5-3-2001 n. 503228 (1)

Somministrazione di alimenti e bevande - Autorizzazioni stagionali - Legge 25 agosto 1991, n. 287.

Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ufficio D2, Disciplina del commercio.

Con la nota datata 23 gennaio 2001 la S.V. ha rivolto un quesito alla scrivente per avere chiarimenti in merito alle autorizzazioni stagionali rilasciate per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

In particolare chiede quale sia la durata delle autorizzazioni stagionali , cioè quale sia il numero massimo di giorni nell'anno nei quali è consentita l'apertura stagionale di un pubblico esercizio.

Al riguardo si precisa preliminarmente che la legge 25 agosto 1991, n. 287, non detta disposizioni in merito alle autorizzazioni stagionali.

Ciò, comunque, non significa - come lo scrivente ha già avuto modo di precisare in passato - che l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande stagionale non sia consentito.

Conseguentemente, all'esercizio stagionale si applica il disposto dell'art. 3, comma 2, della legge n. 287 il quale dispone che "L'autorizzazione ha validità fino al trentuno dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio, è automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati".

Relativamente alla individuazione del periodo temporale dell'esercizio stagionale, la scrivente fa presente di ritenere che il medesimo debba essere individuato dall'ente locale.

Resta fermo che dovrà corrispondere a quello nel quale la maggiore affluenza di utenza nel territorio comunale determina un rialzo sensibile della domanda.

Il Direttore generale

F.to dott. Piero Antonio Cinti

NOTE:

(1) Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ufficio D2, Disciplina del commercio.